



*Il Prefetto della Provincia di Trieste*

Prefettura Trieste  
Prot. Uscita del 23/06/2010  
Numero: **0026643**  
Classifica: 58.03



**PREMESSO** che con provvedimento n. 0024949 del 22.6.2009, il sig. Walter POLICASTRO, cod. fiscale PLCWTR56B17L424K, nato a Trieste il 17.2.1956 ed ivi residente in via Tor San Piero n. 16, è stato autorizzato a gestire, nell'ambito territoriale delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, un istituto di investigazioni, ricerche ed informazioni per conto di privati nonché di investigazioni in ambito penale, denominato "POLINVESTIGATIONS SRL", con sede in Trieste via Imbriani n. 2;

**VISTA** l'istanza presentata in data 4 novembre 2009, integrata in data 26 novembre 2009, dal Sig. Walter POLICASTRO, con la quale si chiede l'estensione di validità territoriale di cui in premessa anche alle province della Regione Veneto;

**PRESO ATTO** dell'avvenuto versamento della cauzione a mezzo fideiussione prestata dall'Allianz Lloyd Adriatico di Trieste con n.719376711 del 10.6.2010 per l'importo di Euro 9.000 (novemila);

**CONSIDERATO** che il suddetto sig. Sig. Policastro risulta in possesso della capacità tecnica necessaria, ai sensi dell'art. 136 T.U.L.P.S., alla gestione dell'istituto di investigazioni in premessa, anche per l'ambito territoriale verso il quale si chiede l'estensione di operatività, come da parere espresso dalla locale Questura - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - con nota n. Cat. 16C/2010 P.A.S. del 3 febbraio 2010;

**VISTE** le note del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS.22169.10089.D.A.85(1) dell'8.1.2010 e n. 557/PAS.8366.10089.D85(1) del 21.5.2010;

**RITENUTO** di procedere al rilascio della richiesta licenza a gestire, ai sensi degli artt. 134 TULPS e 222 del D.Lvo 271/89, un istituto di investigazione autorizzato a svolgere la propria attività nell'ambito territoriale delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Province della Regione Veneto, con contestuale revoca della licenza in premessa citata;

**VISTE** le disposizioni in materia impartite dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

**VISTI** gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e gli artt. da 134 a 141 del T.U.L.P.S., approvati con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nonché gli art. da 257 a 260 e successive modifiche ed integrazioni del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.5808.10089.D.A.(1) del 2.5.1997;



## *Il Prefetto della Provincia di Trieste*

**VISTE** le circolari ministeriali n. 557/PAS/2731/10089.D(1) del 29.2.2008, sull'ordinamento della sicurezza privata e n. 557/PAS/15403.10089.D(1)REG del 15.12.2008;

**VISTO** il DPR 4 agosto 2008 n. 153 recante modifiche al Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635;

### **A U T O R I Z Z A**

il sig. Walter POLICASTRO a gestire, nell'ambito territoriale delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Province della Regione Veneto, un istituto di investigazione, ricerche ed informazioni per conto di privati, con sede in Trieste via Imbriani 2, denominato "POLINVESTIGATIONS SRL";

### **A U T O R I Z Z A, altresì,**

lo stesso a svolgere, ai sensi dell'art. 222 del D.Lvo n. 271/89 e dell'art. 327 bis del c.p.p., su incarico del difensore, investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore dell'assistito di quest'ultimo nelle forme, nei limiti e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del libro V del Codice di Procedura Penale.

È fatto obbligo al medesimo di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere istituito e vidimato dall'Autorità locale di P.S. il Registro delle operazioni giornaliero che dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della P.S. e della polizia giudiziaria;
- 2) dovrà essere affissa in modo ben visibile, nei locali di servizio, la tabella dei servizi autorizzati e delle relative tariffe;
- 3) non potranno essere percepiti altri emolumenti, a qualsiasi titolo, fatta eccezione per il rimborso di spese eventualmente sostenute;
- 4) non dovranno essere effettuate operazioni se non con persone munite di documento legale d'identificazione;
- 5) non potranno essere svolte operazioni limitative della libertà individuale o che comportino un esercizio di pubbliche funzioni, come, in particolare, la preparazione o l'esecuzione "di sorpresa", il fermo, le perquisizioni, l'intercettazione della corrispondenza postale, telegrafica, telefonica, ambientale e simili, pena la revoca della presente licenza;
- 6) dovranno essere comunicati a questa Prefettura-UTG le variazioni che abbiano ad oggetto i servizi, i mezzi o le tecnologie per le quali è rilasciata l'autorizzazione;
- 7) dovrà essere inoltre comunicata a questa Prefettura-UTG ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto;



## Il Prefetto della Provincia di Trieste

- 8) comunicare preventivamente a questa Prefettura-UTG e alla locale Questura, ai sensi dell'art. 259 del Regolamento di esecuzione del TULPS, i dati anagrafici degli eventuali collaboratori dell'istituto, segnalando poi, tempestivamente, l'eventuale cessazione della collaborazione. Detta comunicazione dovrà essere contestualmente inviata, per conoscenza, alla/e Prefettura/e-UTG/UU.TT.G della /e provincia/e ove è/sono ubicata/e la/le sede/i della/e quale/i i collaboratori dipendono;
- 9) dovrà essere presentata annualmente a questa Prefettura-UTG documentazione attestante la regolarità contributiva per il personale dipendente nonché l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 10) le investigazioni di carattere penale (art. 222 D.Lvo 271/89) dovranno essere svolte esclusivamente di persona, nei limiti posti dall'ordinamento, e non potranno comportare esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione delle libertà individuali (art. 134 TULPS).

La mancata ottemperanza delle elencate prescrizioni potrà costituire ragione per la revoca della licenza.

La presente licenza potrà altresì essere revocata nel caso di:

- accertata perdurante inattività dell'istituto;
- accertata insussistenza delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, i requisiti minimi di qualità dell'istituto e dei servizi nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi così come, in attuazione del combinato disposto di cui agli art. 257, comma 4, e 257 bis, saranno determinati con decreto del Ministro dell'Interno.

La presente autorizzazione è strettamente personale, **ha durata annuale** (art. 134 T.U.L.P.S.) ed alla scadenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, si intenderà automaticamente rinnovata solo qualora venga presentata, **almeno 60 giorni prima**, un'espressa "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" per l'anno successivo.

La precedente autorizzazione n. 0024949 del 22.6.2009 è revocata.

Trieste, 23 giugno 2010



24 GIU. 2010

PER COPIA CONFORME  
L'OPERATORE CAVALLO  
E. STARZ

p. IL PREFETTO  
Il Vice Prefetto Vicario  
(dott. Gardina)

Area I Bis/Pol.Amm. 1472/09



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Trieste

Area I Bis - Ufficio Polizia Amministrativa

Il giorno 24/6/10 presso questo Ufficio, innanzi a me sottoscritto/a

STARZ EUGENIA, è presente il/la Sig./ra

POU CASTRO WALTER, al/alla quale viene

notificato il presente atto consegnandone copia conforme all'originale.

Trieste, 24/6/2010

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

OPERATORE M.VO  
E. STARZ

